



COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 27/11/2025 N.1006

Oggetto: LOCAZIONE DI UNITA' IMMOBILIARE SITA IN ANCONA, VIA URBINO N. 18 ALL'A.R.I. ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI SEZ. ANCONA – PROPOSTA RIDUZIONE CANONE DI LOCAZIONE.

L'anno 2025, il giorno ventisette del mese di Novembre, alle ore 08:30, nella sede del Comune, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Qualifica	Nome	Presenza
Sindaco	SILVETTI DANIELE	Assente
Assessore	ZINNI GIOVANNI	Presente
Assessore	ANDREOLI ANTONELLA	Assente
Assessore	BATTINO MARCO	Presente
Assessore	BERARDINELLI DANIELE	Presente
Assessore	CAUCCI MANUELA	Assente
Assessore	ELIANTONIO ANGELO	Presente
Assessore	LATINI ORLANDA	Assente
Assessore	PARAVENTI MARTA	Presente
Assessore	TOMBOLINI STEFANO	Presente

Partecipa il Segretario Generale, Montaccini Giovanni.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Vice Sindaco, Zinni Giovanni ed invita la Giunta Comunale all'esame dell'oggetto su riferito.

L A G I U N T A

Visto il documento istruttorio redatto dall'Area Contratti e Servizi – Ufficio Patrimonio, che di seguito si riporta:

Premesse:

il Comune di Ancona già da più di un anno ha intrapreso un percorso di riqualificazione/potenziamento del Centro per l'Impiego ubicato in Piazza Salvo D'Acquisto per il quale sono iniziati i lavori di riattazione; tra gli immobili che sono oggetto dei lavori di cui sopra vi è anche quello censito al catasto fabbricati al foglio 117 mappale 363 subalterno 73; tale immobile era utilizzato dall'A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani Sez. Ancona in virtù del contratto stipulato con l'Amministrazione Comunale rep. n. 54/P del 08/08/2017;

VISTO che:

con pec del 06/08/2024, protocollo n. 133644, si comunica all'Associazione la necessità da parte dell'Amministrazione di rientrare in possesso dell'immobile di cui alla premessa;

l'Associazione ha chiesto di poter essere trasferita in altro immobile idoneo;

CONSIDERATO che:

l'Amministrazione Comunale ha nelle proprie disponibilità l'immobile di Via Urbino n. 18, censito al foglio 36 mappale 419 subalterno 6-8, al cui interno vi sono dei locali liberi;

l'A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani Sez. Ancona ha reputato idoneo alle proprie attività il locale proposto all'interno dell'immobile;

PRESO ATTO dallo statuto dell'A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani Sez. Ancona, agli atti dell'ufficio Patrimonio, che:

la stessa è apolitica e aconfessionale;

i propri scopi sociali sono:

riunire a scopi scientifici e culturali, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, i radioamatori;

assistere i titolari di stazione di ascolto (SWL) nonché tutti coloro che si interessano ai problemi radiantistici ed eventualmente alle attività collaterali;

dare incremento agli studi scientifici in campo radiantistico promuovendo esperimenti e prove;

costituire organo di collegamento fra i Soci e la Pubblica Amministrazione, in particolare per ciò che concerne la disciplina dell'attività radiantistica;

tutelare gli interessi dei soci nei confronti di Enti simili ed assisterli nei rapporti con la pubblica Amministrazione;

mantenere relazioni con analoghe associazioni estere e specialmente con la I.A.R.U. (International Amateur Radio Union) della quale l'A.R.I. è filiazione per l'Italia;

costituire Centri di Informazioni tecniche a disposizione dei propri Soci;

CONSIDERATO che l'A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani Sez. Ancona: nel corso dello scorso anno ha visto il coinvolgimento dei propri associati nelle seguenti attività e manifestazioni di rilevante importanza locale e nazionale:

Convegno “Ancona celebra Marconi” 27-28 Aprile 2024 presso Palazzo degli Anziani rivolto alla cittadinanza;

Giornate Marconiane in Agosto (ricorrenza degli esperimenti di Marconi al Vecchio Faro) con l’attivazione di stazioni radio dimostrative dal Vecchio Faro con nominativo speciale Marconiano IY6GM concesso dal MIMIT in diverse giornate aperte alla popolazione;

Marconi Day – Attivazione, dal Vecchio Faro in occasione della data di nascita del genio bolognese (25 aprile 1874), con nominativo speciale Marconiano IY6GM concesso dal MIMIT, di stazioni radio dimostrative aperte alla popolazione;

Radioassistenza alla Rampiconero del 15 settembre 2024;

Radiocaccia – Annualmente viene organizzata una gara di radio localizzazione, nella quale degli equipaggi devono trovare delle piccole trasmittenti radio nascoste in una determinata area; i suddetti equipaggi sono costituiti da un radioamatore abilitato a utilizzare le apparecchiature e studenti/scout/aspiranti radioamatori. Durante questa manifestazione il pubblico può seguire le attività ed approfondire gli argomenti della radiotecnica;

a volte fa assistenza a maratone, rally oppure vengono organizzati dei corsi di preparazione all’esame di radioamatore forti delle competenze specialistiche dei propri associati;

in caso di emergenza, nelle quali vengano a cadere i mezzi di comunicazione, i soci radioamatori vengono precettati, in rispetto agli artt. 141 e 142 del D.L. 259 del 01 agosto 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) per assicurare con i loro mezzi i radio collegamenti richiesti dal ministero competente come accaduto durante gli ultimi eventi tellurici;

ATTESO che:

l’Amministrazione comunale intende sostenere le realtà locali che svolgono le attività sul proprio territorio, nonché tutte le iniziative culturali e sociali svolte dalle associazioni locali e dai soggetti del c.d. no profit che senza dubbio rappresentano un arricchimento della proposta culturale cittadina, costituendo pertanto un valore aggiunto per la vita culturale, ricreativa ed aggregativa, con evidenti ritorni verso la Comunità locale ed espressione di un principio di sussidiarietà orizzontale, ex art. 108 Cost. e delle norme regolamentari patrimoniali applicabili;

l’Amministrazione comunale appronta tutte le azioni necessarie per garantire il più ampio diritto di partecipazione dei cittadini e delle relative forme associative alla vita pubblica dell’Ente, rendendo ancor più efficienti le proprie funzioni, servizi e decisioni;

CONSIDERATO che le attività derivanti da statuto assolvono alle finalità pubblicistiche proprie dell’Ente per le quali l’amministrazione comunale ne potrebbe trarre evidenti vantaggi, sotto il profilo dei servizi di qualità a favore del territorio;

DATO ATTO che per lo svolgimento delle attività di interesse pubblico, il costo totale dell’Associazione è stimabile superiore al vantaggio che la stessa ottiene dalla riduzione del canone di mercato, proposta al 90% come previsto nel Regolamento comunale;

TENUTO CONTO che l’assegnazione in locazione dell’immobile risulta compatibile con la categoria catastale dello stesso e con la destinazione urbanistica nel rispetto dei principi di economicità di gestione e di redditività dei beni di proprietà del Comune di Ancona;

CONSIDERATO che per la peculiarità dell’attività svolta risulta fondata la valutazione di attribuzione del beneficio talché, sulla scorta sia dei principi necessitati provenienti dalla giurisprudenza contabile e della norma di cui all’art. 12 della legge n. 241/1990 e ss. mm. ed ii., secondo cui “dall’impianto motivazionale delle determinazioni che conducono l’ente pubblico ad accordare specifiche forme di contribuzione ad iniziative “sussidiarie” deve risultare sia “il fine pubblico perseguito” sia “la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale”;

DATO ATTO, pertanto, che dalla valutazione in concreto delle attività espletate dall’associazione si possa accordare il beneficio della riduzione del canone così come previsto e definito dal regolamento comunale per la gestione del patrimonio immobiliare adottato con D.C.M. 105/2022;

DATO ATTO che l’A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani Sez. Ancona è iscritta al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) con Decreto del Dirigente dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore n. 116 del 28 Marzo 2025;

CONSIDERATO che il vigente regolamento di gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Ancona stabilisce che i rapporti tra l’Amministrazione Comunale ed i concessionari/locatari di immobili di proprietà dell’Amministrazione stessa devono essere regolati tramite appositi contratti di locazione/locazione;

DATO che nulla osta affinché si proceda all’assegnazione in locazione dei detti beni secondo quanto previsto dall’art. 28 c. 4 del citato regolamento comunale per la gestione del patrimonio immobiliare che deferisce, ai sensi dell’art. 31 commi 1 e 2 del citato regolamento comunale, alla competenza della Giunta Comunale la facoltà di assegnare beni immobili comunali a canone agevolato ad enti o ad associazioni non aventi scopo di lucro;

ASSUNTI gli elementi motivazionali sopra espressi, nulla osta affinché si proceda all'assegnazione in locazione dei beni comunali ad un canone di mercato pari al 10% secondo quanto previsto dall'art. 31 del citato regolamento comunale per la gestione del patrimonio immobiliare, fatta salva la possibilità di variare tale percentuale in aumento fino al 50% ai sensi del comma 2 del citato articolo;

VISTO il combinato disposto di cui:

all'art. 2 della Costituzione che prevede “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”;

all'art. 117 della Costituzione che al comma terzo, tra le materie di legislazione concorrente Stato – Regione (per le quali spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato), prevede “promozione e organizzazione di attività culturali”;

all'art. 1, comma 1, della Legge della Regione Marche n. 9/2003, la quale sancisce tra l'altro che “La presente legge, all'interno del sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali ed educativi, promuove e disciplina i servizi per l'infanzia e l'adolescenza; [Omissis ...]”;

all'art. 1, commi 1, 2 e 3, Legge della Regione Marche n. 24/2011, il quale, tra l'altro, indica come la Regione gli Enti Locali (per il richiamo di cui all'art. 2, comma 2, della medesima legge) assicurino “il sostegno alle associazioni e agli organismi giovanili nel loro ruolo di crescita delle comunità locali, oltre che di potenziamento delle esperienze di impegno e cittadinanza attiva”;

RICHIAMATO il D. Lgs. 117/2017 “Codice del terzo Settore”;

VISTO l'art. 16 dello Statuto del Comune di Ancona che prevede la valorizzazione degli enti, le organizzazioni di volontariato e le libere forme associative che persegono, senza scopo di lucro, finalità umanitarie, religiose, culturali, scientifiche, sportive, di promozione sociale e civile, di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale e artistico, quale espressione dei principi di solidarietà ed anche al fine di favorire lo sviluppo democratico delle comunità e la formazione dei cittadini e che per il raggiungimento delle finalità indicate il Comune sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione;

RILEVATO dunque che le attività esercitate dall'A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani Sez. Ancona incidono concretamente sulle materie per le quali il Comune è chiamato dalla legge a svolgere le proprie funzioni ed in relazione alle quali ben può essere configurato il principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall'art. 118, comma 4, della Costituzione (“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.”);

CONSIDERATO che le attività svolte dall'A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani Sez. Ancona sono assimilabili ad attività ed iniziative con finalità di interventi e prestazioni sociali, attività perseguiti dal Comune di Ancona, anche in partenariato pubblico-privato con altre realtà associative;

DATO ATTO, dunque che attraverso il sostegno anche indiretto all'A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani Sez. Ancona questo Ente, nell'esercizio delle proprie funzioni e competenze individuate dalla legge come sopra, potrebbe perseguire politiche ed obiettivi propri, senza dover affrontare in proprio i maggiori costi (rispetto all'ammontare della riduzione del canone di locazione proposto) come ad esempio costi del personale da impegnarvi, i costi vivi delle attività e delle utenze, manutenzioni ordinarie, nonché costi amministrativi e/o assicurativi connessi;

APPURATO pertanto che in relazione all'oggetto statutario del richiedente ed alle attività concretamente esercitate dall'A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani Sez. Ancona si è nel merito verificato che:

trattasi di iniziative utili per la comunità amministrativa di Ancona, nel rispetto, in concreto, dei principi che regolano il legittimo e corretto svolgimento delle proprie potestà discrezionali, determinati dall'art. 12 della L. 241/1990 e s.m.i.. In particolare, in relazione alle risorse disponibili, trattasi di attribuzioni patrimoniali indirette (sotto la legittima forma della riduzione del canone per la locazione di beni immobili) rispondenti agli obiettivi istituzionali da perseguire da parte dell'Assessorato e di attività che in concreto, possono essere svolte. Sotto tale profilo, la riduzione di canone proposta risulta conforme alla logica della giurisprudenza amministrativo-contabile, secondo la quale "in ogni operazione di finanziamento a carico della mano pubblica, il beneficio economico è riferibile ad un obiettivo essenziale perseguito dalla relativa disciplina di settore (sia normativa che amministrativa). Il finanziamento è preordinato al soddisfacimento di un interesse istituzionale che trascende cioè, pur implicandolo, l'interesse dei destinatari; vale a dire che in ogni operazione di finanziamento non è intellegibile solo un interesse del beneficiario ma anche quello dell'organismo che lo elargisce, il quale a sua volta, altro non è se non il portatore degli interessi, dei fini e degli obiettivi del superiore livello politico istituzionale" (Consiglio di Stato n. 3778/2012);

la locazione di tali benefici costituisce una modalità alternativa e mediata di erogazione del servizio pubblico; inoltre sono svolte nell'interesse della comunità e costituiscono un'applicazione in concreto delle disposizioni in materia di contabilità pubblica di esclusiva competenza dell'ente locale comunale, rientrando le stesse nella sua piena discrezionalità (e responsabilità). In tal senso, sono provvidenze ritenute utili per il Comune di Ancona e per la stessa comunità rappresentata — in attuazione del citato articolo 118 Cost.;

saranno rispettate in modo scrupoloso le norme di trasparenza e di imparzialità, queste ultime presidiate dalla disciplina di cui all'articolo 12 della legge n. 241/1990 e all'articolo 26 del d.lgs. n. 33/2013. La locazione di contributi, sovvenzioni o altri vantaggi economici avviene ed è preceduta da idonee forme di pubblicità e avvenire a valle di procedure competitive, non potendosi mai tradurre in un soccorso

*finanziario tout court ad un ente terzo;
si tratta di contribuzioni e non di corrispettivi (anche ai fini tributari);
in caso di contributo di natura forfettaria di minima entità, è agevole e possibile
l'accertamento dei presupposti per determinarlo (Corte dei conti. Sezione
Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, sentenza n. 54/A/2016). In tal
modo, l'elargizione di denaro (che è assimilabile alla presente contribuzione
indiretta) è erogata tenendo conto delle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche
spese, noti solo attraverso l'apprezzamento dei processi decisionali ed operativi
adottati in concreto, ma anche attraverso una idonea documentazione giustificativa a
supporto;*

*VERIFICATO che il Comune di Ancona, nell'ambito delle funzioni amministrative di
propria competenza collabora con l'A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani Sez.
Ancona tramite iniziative e progetti di vario genere;*

*CONSIDERATO che **laddove il Comune di Ancona**, nell'esercizio delle proprie
funzioni e competenze individuate dalla legge come sopra, **intendesse organizzare e
svolgere in proprio** le attività statutarie dell'A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani
Sez. Ancona, dovrebbe affrontare costi maggiori rispetto all'ammontare della riduzione
del canone di locazione proposto, avuto riguardo dei costi del personale da impegnarvi,
i costi vivi delle attività, nonché quelli amministrativi e/o assicurativi connessi;*

*RILEVATA pertanto l'utilità anche economica che scaturirebbe dal favorire (in
un'ottica di sussidiarietà orizzontale), l'opera dell'A.R.I. Associazione Radioamatori
Italiani Sez. Ancona, in termini di locazione a canone ridotto come sopra individuata di
beni comunali;*

*CONSIDERATO che:
la succitata istanza è relativa ad un immobile sul quale non sono pervenute ulteriori
richieste e che si può procedere con l'assegnazione diretta;
contestualmente gli istanti, rivestendo le caratteristiche di associazione per interventi,
hanno espresso la volontà di accedere al beneficio di riduzione dell'importo del
canone annuo di locazione/locazione dovuto, ai sensi dell'art. 31 del citato
Regolamento comunale per la gestione dei beni immobili n. 105/2022;*

VISTA la Relazione tecnica estimativa allegata;

*ASSUNTO che:
la Relazione tecnica estimativa allegata ha evidenziato che, per la zona dove ricade
l'immobile di cui si richiede la locazione, il valore di locazione per un ufficio va da
un minimo di €/mq x mese 3,60 ad un massimo di €/mq x mese 5,30;
l'immobile è già idoneo allo scopo statutario dell'A.R.I. Associazione Radioamatori
Italiani Sez. Ancona;
pertanto si possa riconoscere un canone di locazione pari a €/mq x mese 4,45 il che
porta il canone annuo di locazione di mercato a € 1.624,43 e che il riconoscimento*

dell'agevolazione del canone (mediante abbattimento del 90%) è in linea con i valori economici di spesa che l'amministrazione comunale dovrebbe sostenere in proprio, talché l'eventuale introito, a titolo di canoni, sarebbe comunque inferiore in termini economici alla quantità e qualità dei servizi erogati dall'Associazione;

VALUTATO, altresì, che per effetto dell'assumenda agevolazione nella misura massima del 90% l'Associazione assumerà su di sé il carico della manutenzione anche straordinaria dell'immobile locato, oltreché del presidio territoriale attraverso dette attività associative, che altrimenti ed inevitabilmente graverebbero sull'Amministrazione Comunale;

DATO ATTO che successivamente all'approvazione della presente deliberazione si provvederà alla pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito istituzionale dell'Ente per almeno 10 giorni, di apposito avviso ad opponendum quale forma di pubblicità e trasparenza ai sensi dell'art. 7 del Regolamento n.56/2021;

CONSIDERATI e RICHIAMATI i principi regolamentari di economicità di gestione, di efficienza, di produttività, di redditività e di razionalizzazione delle risorse per l'assegnazione a terzi dei beni per i quali l'Amministrazione Comunale ne riceve un evidente vantaggio non solo in termini economici;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 25 luglio 2023 “Approvazione delle linee programmatiche di mandato 2023/2028”.

ACCERTATA la competenza della Giunta Comunale a deliberare in ordine alle provvidenze e alle disposizioni in ordine all'adozione del presente provvedimento, ai sensi del vigente regolamento comunale di gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Ancona approvato con atto del Consiglio n. 105 del 14/11/2022 che si richiama;

VISTO il parere favorevole espresso a sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal responsabile del servizio proponente in ordine alla regolarità tecnica;

VISTA la determinazione dirigenziale del 22/03/2012 n. 609 e successive modifiche concernenti le nuove linee guida attinenti al regime fiscale da applicare ai beni immobili appartenenti al patrimonio comunale assegnati a terzi, l'Amministrazione in relazione al contratto di locazione che si andrà a stipulare opta per il regime di imponibilità ai fini Iva ai sensi dell'Art. 10, comma 1, n. 8 del D.P.R. 633/72;

VISTO il parere del Settore Ragioneria U.O. Fiscale in cui, richiamato l'art. 9 del D. Lgs 22/6/2012 n. 83, convertito con succ. modifaz. dalla legge 7/8/2012 n. 134 che ha modificato l'art. 10 c. 1 nn. 8, 8/bis e 8/ter del D.P.R. 633/72 ed in particolare il regime IVA sulle cessioni e locazioni di fabbricati nonché la circolare esplicativa n. 22/E del 28/06/2013 dell'Agenzia delle Entrate che ha inoltre chiarito ulteriormente la nuova disciplina da adottare soprattutto, nella definizione rilevante ai fini dell'applicazione

della disciplina IVA del settore immobiliare, oltre che le linee guida inviate dal medesimo Settore in data 24/07/2012, con cui si stabilisce che il locatore, riportandolo nel contratto può optare, essendo più vantaggioso per l'ente, per l'applicazione dell'imposta trattandosi di proprio immobile strumentale;

VISTO il disposto di cui all'art. 93 del D. Lgs. 117/2017,

VISTI:

il vigente statuto comunale;
il vigente regolamento di contabilità;
la L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 287 e successive modifiche ed integrazioni;
la DC n. 105 del 14 novembre 2022 di "Approvazione del "Regolamento per l'alienazione, gestione e disposizione dei beni del patrimonio immobiliare"";
la DGM n. 387 del 13 giugno 2024 di "Approvazione del Disciplinare degli interventi di manutenzione ordinaria e minuta a carico dei soggetti conduttori di immobili di proprietà comunale";

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è il Dirigente Coordinatore dell'Area Contratti e Servizi – Ufficio Patrimonio Dottor. Giorgio Foglia, che ha sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

si propone quanto segue

di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto;

di procedere con il riconoscimento della riduzione del canone di mercato annuo nella misura del 90% da applicare allo stipulando contratto di locazione con l'A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani Sez. Ancona, C.F. 93034900428, nella persona del presidente/legale rappresentante, per l'immobile appartenente al patrimonio disponibile del Comune di Ancona, sito ad Ancona in Via Urbino n. 18, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31, comma 2 del Regolamento per la Gestione del Patrimonio Immobiliare del Comune di Ancona approvato con DC n. 105/2022;

di prendere atto che, tenuto conto della percentuale di riduzione proposta dal Dirigente pari al 90%, il canone annuo di locazione sarà pari a € 128,16 + IVA sulla base dell'importo del canone di mercato di € 1.281,60 + IVA come riportato nella Relazione Tecnica Estimativa allegata;

di dare atto che si provvederà alla pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito istituzionale dell'Ente, per almeno 10 giorni e prima dell'adozione della determina

dirigenziale a contrarre, di apposito avviso ad opponendum quale forma di pubblicità e trasparenza ai sensi dell'art. 7 del Regolamento n. 56/2021;

di prendere atto delle statuzioni contenute nella legge 241/90 per la quale è fissato il principio della trasparenza dell'azione amministrativa soprattutto per ciò che riguarda l'assegnazione di beni che prevedono l'applicazione di agevolazioni comunque denominate. Pertanto la definitiva ed eventuale assegnazione del bene de quo avverrà solo dopo avviso ad opponendum pubblicato nei modi e nei tempi previsti dal regolamento comunale;

di procedere, stante la mancanza di rilievi, con successiva determina dirigenziale a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D. lgs 267/2000, e di provvedere alla esecutività della determina a contrarre con la stipula del contratto in forma di scrittura privata;

il provvedimento comporta un'entrata per la quale verrà assunto accertamento di entrata al capitolo 3204003 – 1286 "Fitti locali ad associazioni culturali e associazioni di volontariato";

di dare atto che Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente Coordinatore dell'Area Contratti e Servizi – Ufficio Patrimonio Dottor Giorgio Foglia;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013;

di dare atto che per l'assunzione degli atti successivi non ricorre, nei confronti del sottoscritto Responsabile del Procedimento e Dirigente Coordinatore dell'Area Contratti e Servizi – Ufficio Patrimonio alcun conflitto, anche potenziale, di interesse a norma dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona e non ricorrono le cause di astensione previste dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona e non ricorrono altre cause ostative;

di dare atto che il contratto sarà soggetto alle condizioni di cui all'art. 31 comma 2 e 36 del Regolamento 105/2022 oltre alle precipue condizioni contrattuali e a quanto stabilito con successiva Determinazione a contrarre ex art. 192 del T.U.E.L., determinazione che l'Ufficio Patrimonio redigerà non appena l'Atto di Giunta sarà approvato e divenuto esecutivo.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far propria la proposta presentata;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti Responsabili interessati ai sensi dell'art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000, il visto di conformità apposto

dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 comma 2 D. Lgs. 267/2000, nonché la dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegati al presente atto.

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su "Amministrazione trasparente" e Albo pretorio on-line;

Con voti unanimi;

D E L I B E R A

di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto;

di procedere con il riconoscimento della riduzione del canone di mercato annuo nella misura del 90% da applicare allo stipulando contratto di locazione con l'A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani Sez. Ancona, C.F. 93034900428, nella persona del presidente/legale rappresentante, per l'immobile appartenente al patrimonio disponibile del Comune di Ancona, sito ad Ancona in Via Urbino n. 18, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31, comma 2 del Regolamento per la Gestione del Patrimonio Immobiliare del Comune di Ancona approvato con DC n. 105/2022;

di prendere atto che, tenuto conto della percentuale di riduzione proposta dal Dirigente pari al 90%, il canone annuo di locazione sarà pari a € 128,16 + IVA sulla base dell'importo del canone di mercato di € 1.281,60 + IVA come riportato nella Relazione Tecnica Estimativa allegata;

di dare atto che si provvederà alla pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito istituzionale dell'Ente, per almeno 10 giorni e prima dell'adozione della determina dirigenziale a contrarre, di apposito avviso ad opponendum quale forma di pubblicità e trasparenza ai sensi dell'art. 7 del Regolamento n. 56/2021;

di prendere atto delle statuzioni contenute nella legge 241/90 per la quale è fissato il principio della trasparenza dell'azione amministrativa soprattutto per ciò che riguarda l'assegnazione di beni che prevedono l'applicazione di agevolazioni comunque denominate. Pertanto la definitiva ed eventuale assegnazione del bene de quo avverrà solo dopo avviso ad opponendum pubblicato nei modi e nei tempi previsti dal regolamento comunale;

di procedere, stante la mancanza di rilievi, con successiva determina dirigenziale a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D. lgs 267/2000, e di provvedere alla esecutività della determina a contrarre con la stipula del contratto in forma di scrittura privata;

il provvedimento comporta un'entrata per la quale verrà assunto accertamento di entrata al capitolo 3204003 – 1286 "Fitti locali ad associazioni culturali e associazioni di volontariato";

di dare atto che Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente Coordinatore dell'Area Contratti e Servizi – Ufficio Patrimonio Dottor Giorgio Foglia;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013;

di dare atto che per l'assunzione degli atti successivi non ricorre, nei confronti del sottoscritto Responsabile del Procedimento e Dirigente Coordinatore dell'Area Contratti e Servizi – Ufficio Patrimonio alcun conflitto, anche potenziale, di interesse a norma dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona e non ricorrono le cause di astensione previste dall'art.7 del DPR 62/2013 e dall'art. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona e non ricorrono altre cause ostative;

di dare atto che il contratto sarà soggetto alle condizioni di cui all'art. 31 comma 2 e 36 del Regolamento 105/2022 oltre alle precipue condizioni contrattuali e a quanto stabilito con successiva Determinazione a contrarre ex art. 192 del T.U.E.L., determinazione che l'Ufficio Patrimonio redigerà non appena l'Atto di Giunta sarà approvato e divenuto esecutivo.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di poter stipulare l'atto locatorio quanto prima.

* * * * *

ALLEGATI

Relazione Tecnica Estimativa;

Pareri art. 49 – D. Lgs. n. 267/2000;

Visto di conformità dell'azione amministrativa art. 97 – D. Lgs. n. 267/2000.

Dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;
Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo Pretorio”;

(tutti i file sono firmati in pdf.p7m)

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO

ZINNI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE

MONTACCINI GIOVANNI